

Articolo 38 **EX ART. 37**

Appalti congiunti occasionali

1. **Due** o più amministrazioni aggiudicatrici **possono** decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2. Se **la procedura** d'appalto **in tutti i suoi elementi è effettuata congiuntamente a nome e per conto di tutte le** amministrazioni aggiudicatrici **interessate, esse sono congiuntamente** responsabili dell'adempimento **degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui un'amministrazione aggiudicatrice gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici interessate.**

Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente.

Ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva **unicamente** per quanto riguarda le **parti** da essa svolte **a proprio nome e per proprio conto.**